

TI_GERICHTE 12.2017.51 vom 9. August 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-08-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2017.51

FR: TI_GERICHTE 12.2017.51 du 9 août 2018

IT: TI_GERICHTE 12.2017.51 del 9 agosto 2018

Regeste

Lavoro - procedura semplificata - massima inquisitoria a carattere sociale - onere di allegazione e di contestazione

Erwägungen

E. 1

Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Nella fattispecie il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata è di fr. 23'033.05 netti, sicché supera ampiamente la soglia minima menzionata. L'atto di appello, così come la risposta dell'appellato, sono tempestivi.

E. 2

Il Pretore, riepilogate le circostanze e riproposto il tenore del documento sottoscritto dalle parti il 21 gennaio 2016, denominato "rescissione rapporto di lavoro" (doc. A), ha anzitutto esaminato alla luce delle circostanze concrete la portata di tale atto, concludendo essersi trattato di un valido accordo con il quale le parti hanno stabilito di porre fine al rapporto contrattuale in corso. Il primo giudice ha anzitutto escluso che la stipulazione in questione fosse da ritenere nulla per un vizio di volontà, non ravvisando gli estremi di un errore da parte dell'attore, che avrebbe anzi aderito all'accordo ben cosciente della situazione, previa discussione con la controparte sui motivi della rescissione, salvo poi avere avuto un ripensamento il giorno successivo, come da lui stesso ammesso in causa. Il giudizio pretorile ha inoltre esaminato la portata dell'accordo in questione dal profilo della disposizione dell'art. 341 CO, concludendo che non potesse essere ravvisata alcuna illegittima rinuncia a crediti o vantaggi derivanti dal contratto di lavoro da parte del dipendente tale da comportarne la nullità. In particolare nessuna rinuncia è intervenuta a proposito di stipendi o di altre contropartite per l'attività lavorativa svolta. Con riferimento al salario futuro, il Pretore ha ritenuto che questo non potesse rientrare nelle pretese già maturate e neppure costituire una rinuncia unilaterale, la mancata corresponsione essendo una semplice conseguenza dell'esonero del dipendente dall'obbligo di effettuare la prestazione lavorativa a seguito dell'interruzione immediata del rapporto di impiego. Con riferimento alle pretese avanzate per asserite ore supplementari non remunerate, il primo giudice ha ritenuto che l'attore sia venuto meno all'onere della prova, mancando agli atti elementi atti ad attestare le ore effettivamente svolte. Con specifico riferimento alle ore impiegate per lavori di sgombero della neve, il Pretore ha poi rilevato come l'attore non abbia neppure saputo quantificare la pretesa, prima ancora di non averla provata. In merito alla pretesa a titolo di conguaglio salariale per l'anno 2016 (recte: 2015) il Pretore ha invece rilevato come la riduzione del salario rispetto all'anno precedente fosse da ricondurre al lungo periodo di incapacità lavorativa per malattia, durante il quale il datore di lavoro era

tenuto a versare al dipendente unicamente un'indennità pari all'80% del salario. Le pretese dell'attore sono pertanto state integralmente respinte.

E. 3

L'appellante propone in entrata del suo allegato una serie di considerazioni (appello da pag. 3 a pag. 5) che risultano essere una semplice ricapitolazione dei fatti, secondo la versione sostenuta in causa, e una breve descrizione riassuntiva della conclusione pretorile. Questa parte, irricevibile quale censura di appello (art. 311 cpv. 1 CPC), può essere ritenuta una premessa di ordine generale a supporto delle successive censure.

E. 4

L'appellante premette altresì come la questione delle ore supplementari da lui svolte per l'attività di sgombero della neve non sia oggetto dell'azione risarcitoria, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice che ha rilevato la carenza probatoria al riguardo (giudizio impugnato, pag. 8 n. 15 secondo e terzo paragrafo). Effettivamente una pretesa a questo titolo era stata appena menzionata al momento dell'introduzione della causa, ma non è stata più accennata nell'allegato conclusivo, né quale motivazione, né come pretesa pecuniaria ed esula quindi dall'oggetto della lite.

E. 5

Con l'appello l'attore ripropone il conteggio delle ore di lavoro per l'anno 2015 e 2016 di cui al doc. E prodotto nella petizione e con riferimento alle spiegazioni esposte nell'allegato conclusivo, rimproverando al primo giudice di non essersi confrontato con l'argomento. A mente dell'appellante il suo calcolo non sarebbe un'elaborazione astratta di parte, ma "una rivalutazione matematica delle ore di lavoro effettivamente prestate" che il sindacato avrebbe allestito in base ai conteggi paga resi dallo stesso datore di lavoro. Nessun dubbio sussisterebbe quindi sul fatto di aver lavorato per totali 1'704.75 ore nell'anno 2015 (conteggio doc. F del 31 dicembre 2015 elaborato dal convenuto), mentre la divergenza risulterebbe per le ore di assenza per malattia e per l'indennità d'inconvenienza (ai sensi dell'art. 25 CCL Ticino). Il convenuto avrebbe conteggiato nella ricapitolazione finale solo 273.75 ore di malattia a fronte delle 355.50 effettive e documentate dai conteggi mensili da lui stesso elaborati, tralasciando per errore 81.75 ore. Stessa incongruenza tra conteggi mensili e ricapitolazione finale elaborati dal convenuto sussisterebbe per l'indennità d'inconvenienza di fr. 1.50 per ogni ora di lavoro sul cantiere, per complessivi fr. 2'386.65. Al Pretore viene pertanto rimproverato di non aver perlomeno riconosciuto la pretesa dell'attore a questo titolo, risultata fondata e provata.

E. 6

La censura non può essere accolta. La decisione pretorile su questo aspetto merita infatti conferma, non avendo l'attore adeguatamente allegato e dimostrato le circostanze rilevanti che avrebbero permesso al primo giudice di ritenere errato il conteggio salariale allestito dal datore di lavoro. La domanda di causa relativa alle pretese salariali è stata infatti formulata senza esporre il calcolo dettagliato nella petizione (atto I), l'attore essendosi limitato a esporre la somma complessiva e a produrre quali documenti la lettera doc. E (con allegati due conteggi in formato tabella) e i conteggi paga mensili 2015 e 2016 (doc. F e G). Il convenuto si è opposto con la risposta (atto II), senza esprimersi sui conteggi prodotti (doc. E), limitando la sua allegazione alla contestazione delle cifre indicate e delle pretese dell'attore in quanto a suo dire non documentate, specificando comunque che non risultavano le asserite 355.5 ore di assenza per malattia.

E. 7

Preliminarmente va rammentato come la facoltà di promuovere un'azione semplificata ai sensi dell'art. 244 CPC conceda all'attore un certo alleggerimento dell'onere di allegazione e motivazione, senza per questo trascurare l'esigenza del convenuto di essere messo in condizione di comprendere l'oggetto della vertenza, ovvero le circostanze invocate e le conseguenti pretese alle quali è chiamato a rispondere, pena la violazione del suo diritto costituzionale ad essere sentito e l'illusorietà della sua facoltà di difesa in causa (art. 29 cpv. 2 Cost). Nell'ambito di un'azione ai sensi dell'art. 244 CPC una certa assenza di specificazione da parte dell'attore non può certo esonerare il convenuto, in applicazione del principio di buona fede processuale, dall'onere di esporre adeguate allegazioni sulla fattispecie litigiosa. Non può d'altro canto neppure trovare tutela l'atteggiamento dell'attore che, nel caso specifico, ha ritenuto di esporre con un buon grado di dettaglio una serie di specifiche circostanze (sulle questioni della validità della disdetta consensuale e delle pretese salariali per mora del datore di lavoro), senza usare analoga cura nell'esporre le circostanze poste alla base di una pretesa salariale per asseriti errori, incongruenze o dimenticanze nei conteggi degli stipendi allestiti dal convenuto, limitandosi a questo proposito ad indicare le ore complessivamente lavorate, ad accennare genericamente al diritto a supplementi per festività e vacanze, e a menzionare le ore totali di assenza per malattia, chiedendo di conseguenza il pagamento di fr. 3'650.15 netti. Con analoghe modalità è stata pure avanzata una pretesa, peraltro non quantificata e deducibile solo per differenza aritmetica, per le 24 ore lavorative svolte nel 2016 e per i giorni di lavoro fino al termine del periodo dell'invocata mora del datore di lavoro. Solo con l'allegato conclusivo l'attore ha cercato di porre rimedio a tale mancanza di allegazione e specificazione ed è ora in appello che egli, tardivamente, si esprime adeguatamente in merito con l'obiettivo di rimproverare al Pretore di non essersi chinato sulla questione. Questo modo di procedere non può trovare tutela. Spettava infatti all'attore, a fronte di contestazioni del convenuto, reagire nella successiva comparsa per colmare le lacune alle sue allegazioni iniziali e apportare conseguentemente le necessarie prove. In tali circostanze, non può quindi essere rimproverato al Pretore di non aver sopperito alle negligenze della parte attrice a questo proposito. A fronte della stringata esposizione di cui si è detto, nel caso in questione il convenuto non è stato posto nella condizione di comprendere la portata delle richieste dell'attore, in particolare non ha potuto immediatamente dedurre quale fosse l'errore imputatogli nei conteggi salariali dell'azienda, al fine di adeguatamente allegare circostanze di fatto contrarie e, se del caso, fornire le relative prove. La sua contestazione, per quanto rimasta anch'essa assai generica, deve pertanto essere ritenuta sufficiente.

E. 8

Contrariamente a quanto pretende l'appellante, il primo giudice non ha ommesso di considerare la questione dei conteggi salariali asseritamente errati, per ore di assenza per malattia. Il Pretore ha però ritenuto, alla luce delle circostanze concrete, delle allegazioni e del comportamento processuale delle parti, che l'attore fosse venuto meno all'onere probatorio al riguardo. Infatti, a fronte di pretesi errori nei conteggi paga allestiti dal convenuto, spettava all'attore indicare con adeguato grado di specificazione quali elementi permettevano di concludere nel senso da lui auspicato, non potendo bastare a tal riguardo un semplice calcolo ricapitolativo e la produzione di rielaborazioni di calcoli tutt'altro che eloquenti (doc. E), senza aggiunta di particolari riferimenti o spiegazioni. Non è infatti compito del Pretore indagare e trarre deduzioni da elaborati di questo tipo o cercare

autonomamente riscontri nella documentazione prodotta per scovare eventuali incongruenze. Giova ricordare come non possa soccorrere l'attore neppure l'applicazione della massima inquisitoria sociale, che riguarda la raccolta del materiale probatorio dinanzi al giudice di prima istanza, ovvero l'accertamento dei fatti rilevanti per il giudizio, ma non concerne l'oggetto della controversia, che resta nella libera disposizione delle parti, le quali sono tenute ad esporre e sostanziare, nei modi e nei tempi stabiliti dalle norme procedurali applicabili, le circostanze all'origine delle loro pretese e ad indicare i mezzi di prova disponibili (TF 3 settembre 2009 4A_522/2008 consid. 3.1, IICCA 23 maggio 2018 inc. n. 12.2016.117 cosid. n. 6). Analogamente a quanto dottrina e giurisprudenza hanno avuto modo di stabilire in merito alla prova del danno, anche per una pretesa salariale non può bastare un'indicazione dell'ammontare complessivo, il credito dovendo essere sostanziato nelle sue singole componenti, così da permettere alla parte di offrire le necessarie prove, alla controparte di poter prendere posizione e far assumere le eventuali controprove, rispettivamente al giudice di apprezzare i fatti e di sussumerli sotto le norme o i principi giuridici pertinenti (Brehm, Berner Kommentar, 4^a ed., n. 9d ad art. 42 CO; TF 31 gennaio 2000 4C.340/1999 consid. 2b, 18 luglio 2013 4A_73/2013 consid. 6.1.3). In presenza di una contestazione della controparte, l'onere di sostanziare la pretesa deve essere a maggior ragione ossequiato, ritenuto che un rinvio globale alla documentazione prodotta non adempie ancora a questa esigenza (TF 17 ottobre 2016 4A_252/2016 consid. 2.2). Il giudizio pretorile, che ha respinto la pretesa salariale poiché non provata, merita pertanto conferma.

E. 9

Abbondanzialmente si rileva come la conclusione del Pretore in merito al salario 2015, oltre a far sopportare all'attore la mancata prova, si esprime pure nel merito del motivo della riduzione salariale intervenuta. A mente del primo giudice la riduzione del salario sarebbe imputabile al versamento al dipendente di un'indennità per malattia pari all'80% del salario (art. 64 e 65 CNM, con riferimento agli art. 324a e 324b CO) durante il lungo periodo di incapacità lavorativa. L'appellante neppure si confronta con questa deduzione pretorile, ciò che rende le sue censure carenti dal punto di vista delle argomentazioni e quindi irricevibili, prima ancora che infondate (art. 311 cpv. 1 CPC).

E. 10

Nella seconda parte dell'appello (pag. 7 e seg.) l'attore si duole delle conclusioni tratte dal Pretore in merito al cosiddetto "Accordo consensuale del 21 gennaio 2016 (contratto di annullamento)", riprendendo gli argomenti caratterizzanti le prime comparse. Accennate alcune considerazioni di ordine generale sulla nozione di contratto di annullamento ai sensi dell'art. 115 CO, sul divieto di aggiramento delle norme imperative a tutela del lavoratore dalla disdetta, sul preteso onere probatorio incombente al datore di lavoro a proposito del grado di consapevolezza del lavoratore al momento della rinuncia a prestazioni, sull'obbligo di informazione (in analogia con il disposto dell'art. 337d CO per il caso di abbandono immediato del lavoro paragonabile alla cessazione immediata consensuale), l'appellante invoca i motivi di nullità dell'accordo previsti dall'art. 341 CO. La censura risulta anzitutto irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC) perché non si confronta adeguatamente con le conclusioni pretorili alle quali contrappone ragionamenti generici e semplici accenni a dottrina e giurisprudenza. Le lamentele sono peraltro infondate nel merito poiché cercano, senza riuscirci, di dare una diversa qualifica giuridica alle circostanze emerse dall'istruttoria. Il Pretore ha infatti correttamente esaminato la fattispecie alla luce dei fatti

appurati e del tenore dell'accordo del 21 gennaio 2016 (doc. A), concludendo che le parti hanno validamente concordato di porre fine al rapporto contrattuale in corso, non rilevando alcuna nullità per vizio di volontà. Dalle stesse dichiarazioni dell'attore emerge infatti come egli abbia aderito all'accordo cosciente della situazione, dopo aver discusso con la controparte sui motivi della rescissione, e che un ripensamento è sopraggiunto solo il giorno successivo. Contrariamente a quanto pretende l'appellante, l'accordo in questione non contiene neppure una rinuncia a indennità per il lavoro svolto o per quello futuro. Non rientra evidentemente in tale definizione, come giustamente rilevato dal primo giudice, il mancato pagamento del salario per il periodo posteriore alla cessazione consensuale del rapporto di impiego, non potendo sorgere pretesa a questo titolo a fronte dell'assenza di una corrispondente controprestazione lavorativa.

E. 11

Irrilevante ai fini del giudizio risulta poi la questione, riproposta in questa sede dall'appellante, dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 337d CO, con riferimento ai doveri del datore di lavoro intenzionato a disdire il rapporto di lavoro a seguito dell'abbandono ingiustificato da parte del dipendente, nonché alla relativa dichiarazione di volontà del lavoratore. A prescindere dalle carenze allegatorie e probatorie al riguardo, appare evidente che nel caso in questione non si è verificato alcun abbandono ingiustificato del posto di lavoro, il dipendente avendo lasciato la ditta solo dopo aver sottoscritto un accordo di cessazione del rapporto di impiego e nella convinzione di essere libero da obblighi contrattuali, come dimostra la ricerca di un nuovo impiego messa in atto il giorno stesso. Non sono in grado di sovvertire la conclusione del primo giudice neppure le considerazioni esposte dall'appellante che, in modo peraltro poco coerente, vorrebbe poter mettere in discussione la validità dell'accordo di rescissione contrattuale stipulato dalle parti alla luce di un esame a posteriori dei contrapposti interessi, ovvero di quanto si sarebbe poi concretamente verificato nelle settimane successive, segnatamente delle difficoltà riscontrate nel trovare un lavoro e a percepire l'indennità di disoccupazione, o ancora della pretesa assenza di un interesse del datore di lavoro ad interrompere il rapporto di impiego. Contrariamente a quanto pretende l'appellante, non bastano a mettere in discussione la validità dell'accordo i motivi, peraltro neppure adeguatamente chiariti, alla base della discussione sorta tra le parti e asseritamente causa del dissidio che ha indotto il giorno stesso il dipendente a concordare lo scioglimento del rapporto lavorativo. Fosse anche corretta la tesi secondo la quale il segretario della ditta avesse in quel frangente presentato un conteggio salariale errato e di conseguenza indebitamente prospettato l'esigenza di restituire un determinato importo, è l'appellante stesso a riconoscere che nulla è poi stato intrapreso in tal senso dal datore di lavoro, a dimostrazione che la questione poteva concludersi con un chiarimento e non era quindi tale da imporre una rescissione del contratto.

E. 12

Ne discende che la conclusione pretorile a riguardo della validità dell'accordo stipulato dalle parti il 21 gennaio 2016 per un'interruzione immediata consensuale del rapporto di impiego merita conferma.

E. 13

Ritenuto come la vertenza riguarda una pretesa derivante dal rapporto di lavoro con un valore inferiore a fr. 30'000.-, all'appellante soccombente non può essere addossata alcuna

spesa processuale (art. 114 lett. c CPC). Si assegna per contro un'indennità per ripetibili all'appellato. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è pari a fr. 23'033.05 e supera pertanto la soglia di fr. 15'000.- prevista all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF. per questi motivi, richiamati la LTG e il RTar, decide: 1.

L'appello 4 aprile 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. 2. Non si prelevano spese processuali. AP 1 è tenuto a rifondere all'appellato fr. 1'000.- quale indennità per ripetibili d'appello. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.